

Corte di Cassazione, Sezione TRI civile

Sentenza 6 febbraio 2006, n. 2499

**Integrale**

Contenzioso tributario - Societa' cooperativa - Avviso di rettifica - Omessa fatturazione -  
Giudicato penale nel giudizio tributario - Efficacia - Limiti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni Paolini - Presidente

Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno - Consigliere

Dott. Gaetano Antonio Bursese - Consigliere

Dott. Giuseppe Napoletano - Consigliere Relatore

Dott. Giuseppe Marinucci - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Ministero delle Finanze, in persona del Ministro p.t., e Ufficio delle Entrate di Sulmona, in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Po. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e difende ope legis;

ricorrente

contro

Sn. Società Cooperativa a r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t.

intimata

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo (Aquila) n. 179/1/98 pubblicata il 7/12/98.

Udita la relazione delle cause svolta nella camera di consiglio del 9/01/2006 dal Consigliere Relatore Dott. Giuseppe Napoletano;

Viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero che ha chiesto accogliersi il ricorso per manifesta fondatezza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società cooperativa indicata in rubrica impugnava dinanzi alla C.T.P. dell'Aquila l'avviso di rettifica per l'anno 1992 per la omessa fatturazione della somma di £ 480.000.000 versata alla società da due cooperative di Av. in virtù di contratto di appalto per la realizzazione di alloggi edilizi.

L'adita Commissione disponeva per l'applicazione della sanzione pecuniaria minima annullando nel resto l'avviso impugnato.

La C.T.R. dell'Abruzzo (Aquila), su appello dell'Ufficio, annullava l'avviso di rettifica sulla base della sentenza penale di non doversi procedere nei confronti della società perché il fatto non sussiste.

Con atto notificato in data 20/01/2000 il Ministero delle Finanze nonché l'Ufficio delle Entrate di Sulmona hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da tre mezzi di gravame.

Nessuno si è costituito per la controparte.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli art. 654 c.p.p. e 12 L. 516/82. Rileva in particolare parte ricorrente che l'art. 12 della L. 516/82 è stato abrogato con l'entrata in vigore del nuovo c.p.p. e che l'art. 654 c.p.p. è applicabile alle sole sentenze dibattimentali e nei confronti delle parti costituite e l'Amministrazione stessa non si era costituita parte civile. Con un secondo motivo, parte ricorrente, denuncia violazione art. 1, 4° comma lettera A e D del D.L. 429/82 assumendo che l'irrilevanza penale non esclude la rilevanza tributaria della stessa condotta come postulato dalla C.T.R. discriminando la norma denunciata ed ai soli fini sanzionatori l'omessa fatturazione di corrispettivi annotati nel periodo d'imposta successivo, purché in conseguenza di un metodo contabile costantemente applicato ovvero di corrispettivi annotati e dichiarati.

Con il terzo motivo si censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 6, 3° e 4° comma, del D.P.R. 633/72 rilevando al riguardo che per le prestazioni di servizi l'operazione si considera effettuata il giorno del pagamento anche del solo anticipo.

Il primo mezzo d'impugnazione è manifestamente fondato.

Invero, l'art. 654 c.p.p. dispone che nei confronti dell'imputato nonché nei confronti della parte civile e del responsabile civile (che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale) la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo - e quindi, pacificamente, anche nel giudizio tributario, quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, "purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa".

Orbene la C.T.R. ha completamente ignorato la necessità che tali elementi ricorrano congiuntamente.

Infatti, i Giudici di appello dopo avere rilevato che i fatti per i quali il rappresentante legale della società è stato giudicato ed assolto definitivamente in sede penale sono realmente gli stessi per i quali l'Amministrazione Finanziaria ha effettuato la rettifica, ne traggono la automatica conclusione della efficacia vincolante di tale giudicato penale nel giudizio tributario. Tale assunto è erroneo sotto più profili.

Anzitutto, è da considerare che l'art. 654 c.p.p. è norma di carattere generale applicabile, ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 28.07.1989 n. 271 (recante norme di attuazione, coordinamento e transitorie del c.p.p.), nei procedimenti relativi a tutti i reati "anche se previsti da leggi speciali". Tale disciplina ha avuto quindi portata immediatamente modificativa del disposto dell'art. 12 comma primo del D.L. 429/1982, conv. con modif. in L. 516/1982 (norma poi formalmente abrogata dall'art. 25 lett. d del D.Lgs. 10.3.2000 n. 74).

Il richiamato art. 12 infatti, in conformità alla previsione dell'art. 28 c.p.p. 1930, stabiliva che la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata in seguito a giudizio relativo a reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto "ha autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale".

La conseguenza del mutato quadro normativo di riferimento è che nessuna automatica autorità di cosa giudicata può più attribuirsi alla sentenza penale, di condanna o di assoluzione, emessa dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria in materia di reati tributari e divenuta irrevocabile, nel separato giudizio tributario: pur se i fatti materiali accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione Finanziaria ha esercitato azione accertatrice nei confronti del contribuente (Cfr., Cass. 11272/2001; 3421/2001; 2728/2001).

D'altro canto, a prescindere dal fatto (peraltro pacifico) che - nel caso concreto - l'Amministrazione Finanziaria, non si è costituita parte civile nel processo penale a carico della società né comunque ad esso ha partecipato, va pure sottolineato che, nel processo tributario da un lato vigono limiti legali in materia di prova (non essendo ammessa quella per testimoni ed il giuramento ex art. 7 comma quarto D.Lgs. 546/92 e, in precedenza, ex art. 35 comma quinto D.P.R. 636/1972) e dall'altro trovano ingresso, con rilievo probatorio (v. Cass. 12584/97), in materia di determinazione del reddito d'impresa e nel ricorso di specifiche circostanze - fra le quali la complessiva inattendibilità delle scritture contabili - anche presunzioni semplici (art. 39 comma secondo D.P.R. 600/73). Rilevano, cioè, delle presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, il cui

simultaneo ricorrere è invece indispensabile ai fini di una rituale formazione di siffatta prova così nel processo civile (art. 2729 comma primo c.c., con riguardo alle presunzioni non legali) come nel processo penale (l'art. 192 comma secondo c.p.p. prevede infatti che l'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi non siano gravi, precisi e concordanti). Sicché l'orientamento di legittimità ormai costante e che il Collegio pienamente condivide (Cass. 8102/03, 9109/02, 12577/2000) è nel senso che il Giudice tributario non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna o di assoluzione dell'imputato in materia di reati tributari e ad estendere automaticamente gli effetti della stessa con riguardo all'azione accertatrice del singolo Ufficio tributario, ma, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (art. 116 c.p.c.), deve in ogni caso verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui il compendio probatorio è appunto destinato ad operare. Tale necessaria verifica, nella specie, non risulta invece essere stata effettuata. Sussistono dunque le denunziate violazioni di legge. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono il primo motivo del ricorso deve essere accolto, restando in questo assorbiti gli altri.

Ricorrendo una delle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 375 c.p.c. il ricorso va accolto con sentenza in camera di consiglio.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio, anche per le spese di questo giudizio (art. 385 comma terzo c.p.c), ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo.

**Conforme**

**GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITÀ  
IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE - In Genere.**

---

Conforme a Cassazione n. 10945 del 2005.